

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 10/03/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 21-2021

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Domanda di accesso al bonus sponsorizzazioni entro il prossimo 1° Aprile

1. Premessa

L'art. 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 convertito dalla legge 13.10.2020 n. 126 ha istituito un credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nel settore sportivo.

Il bonus spetta per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario presentare al Dipartimento dello sport un'istanza su apposito modello entro il prossimo 1° Aprile.

Con DPCM 30.12.2020 sono state emanate le disposizioni attuative ed è stato approvato il modello di domanda.

2. Soggetti beneficiari

Possono fruire dell'agevolazione:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

che hanno effettuato investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di uno dei seguenti soggetti:

- **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- **società sportive professionistiche e dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile;
- **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Il bonus non spetta agli investimenti nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui alla legge 16.12.1991 n. 398.

3. Requisiti per accedere al beneficio

Per accedere al beneficio è necessario:

- a. che l'investimento sia stato fatto (nel senso di **pagamento effettuato**) tra l'1.7.2020 e il 31.12.2020, anche se si riferisce a contratti conclusi in precedenza ovvero contratti che riguardano periodi d'imposta successivi;
- b. che l'importo dell'investimento non sia inferiore ad €. 10.000 (al netto dell'IVA), anche con soggetti diversi;
- c. che i pagamenti siano tracciati (non sono consentiti pagamenti in contanti né compensazioni in fattura);
- d. che i soggetti destinatari dell'investimento abbiano conseguito nel 2019 ricavi:
 - superiori a €. 150.000;
 - inferiori a €. 15 milioni.
- e. che la spesa venga attestata:
 - dal presidente del collegio sindacale del soggetto richiedente;
 - da un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - da un commercialista, consulente del lavoro o CAF;
- f. che le società sportive professionistiche o dilettantistiche e le associazioni dilettantistiche attestino lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

4. Determinazione e utilizzo del bonus

Il bonus, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati ed è utilizzabile solo in compensazione tramite F24 previa domanda al Dipartimento dello sport.

Considerato che la norma prevede un limite massimo di spesa di Euro 90 milioni, nel caso in cui le domande superino tale limite il credito d'imposta andrà ripartito tra i beneficiari in proporzione a quanto spettante con un minimo del 5%.

Il bonus è soggetto alla normativa europea sul "de minimis".

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

- a. La domanda di accesso al bonus deve contenere:
 - gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
 - gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
 - l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a € 10.000;
 - la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
 - l'oggetto della campagna pubblicitaria;

- l'attestazione delle spese da parte dei soggetti abilitati indicati al precedente punto 3., lett. e.;
 - l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
 - la certificazione resa dal soggetto interessato ex art. 47 DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte della società/associazione sportiva, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
 - per le società/associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del CONI;
 - la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ex art. 46, comma 1, lett. o), DPR n. 445/2000 concernente l'ammontare dei ricavi prodotti in Italia nel 2019, almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
- b. La domanda va compilata utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito del Dipartimento dello sport <http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-per-le-sponsorizzazioni-sportive-2020/> e inviata, con i relativi allegati, **entro il prossimo 1° Aprile 2021** ad entrambi i seguenti indirizzi:
- ufficiospport@pec.governo.it
 - servizioprime.sport@governo.it
- c. Nel caso di più contratti di sponsorizzazione da parte di uno stesso soggetto, va presentata una sola domanda.

6. Riconoscimento del credito d'imposta

- a. Entro il prossimo 30 Giugno, previa verifica dei requisiti, il Dipartimento dello sport provvede alla concessione del credito d'imposta comunicandolo ai richiedenti mediante la pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
- b. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, esclusivamente in via telematica mediante compensazione tramite il mod. F24.
- c. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto e nelle successive fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

SGB & Partners - Commercialisti